

Messaggio 3080

Concernente la richiesta del credito per la progettazione di un nuovo carcere giudiziario cantonale e per la ristrutturazione del Penitenziario cantonale di Lugano La Stampa, l'adesione parziale del Cantone Ticino al nuovo Concordato sull'esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei Cantoni romandi e del Ticino

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio ci preghiamo illustrare e commentare la situazione in cui si trova il nostro Cantone nell'ambito dell'esecuzione delle pene e delle misure e sottoporre alla Vostra attenzione la richiesta dei crediti necessari:

- per la progettazione di un nuovo carcere giudiziario cantonale;
- per la realizzazione di opere di ristrutturazione e di sicurezza presso il Penitenziario cantonale di Lugano-La Stampa;
- la proposta di adesione parziale del Cantone Ticino al nuovo Concordato sull'esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei Cantoni romandi e del Ticino

Il concetto dell'esecuzione delle pene così come è sviluppato in questo messaggio si fonda sui lavori conclusi lo scorso anno da due speciali commissioni incaricate dal Consiglio di Stato: una dello studio del problema dell'esecuzione delle pene per gli adulti e l'altra dell'esame della questione inerente alla delinquenza minorile. La prima era presieduta dal Procuratore pubblico sopracenerino dr. Dick Marty e composta dal Direttore del Penitenziario cantonale dr. Alex Pedrazzini e dal direttore del Servizio di patronato lic. sc. soc. Giacinto Colombo; la seconda, presieduta dall'allora Magistrato dei minorenni dr. Fabrizio Eggenschwiler, era composta dai membri Antonio Cavadini e lic. sc. soc. Mimi Bonetti-Lepori e dal segretario Daniele Intraina, criminologo.

1. ESECUZIONE DELLE PENE E DELLE MISURE PER GLI ADULTI

1.1. Situazione attuale del Penitenziario cantonale e sovraffollamento

Concepito agli inizi degli anni '60 ed entrato in funzione nel 1968, il Penitenziario cantonale si compone, per quel che attiene ai reparti compresi nel quadro del cosiddetto carcere chiuso, di quattro sezioni, riservate rispettivamente ai prevenuti e agli estradandi, ai condannati primari, ai condannati recidivi e alle donne. Dalla rassegna dei vari padiglioni nei quali si articola il Penitenziario emerge che lo stesso è caratterizzato dal fenomeno della promiscuità, che si manifesta con la simultanea presenza in esso di diverse categorie di detenuti: infatti, il carcere della Stampa ospita uomini e donne, persone in attesa di giudizio e condannati, primari e recidivi. Una tale situazione di promiscuità, alla quale si aggiungono le differenze di categorie di detenuti per origine e per reato, è fonte di inconvenienti e rende più difficoltosa la gestione del Penitenziario.

Alla struttura originaria dell'istituto è stata aggiunta la cosiddetta quinta Sezione, proposta con messaggio n. 2231 del 22 aprile 1977, che funge da carcere aperto

Essa è destinata ad accogliere i condannati che scontano pene di breve durata, quelli che usufruiscono del regime della semilibertà e, infine, quelli che hanno già espiato la metà della pena ed appaiono meritevoli di maggiori libertà, poiché hanno tenuto buona condotta e si rivelano degni di fiducia. Pure per le donne è stato messo a disposizione un apposito prefabbricato che adempie le stesse funzioni della sezione aperta maschile ora descritta. Queste sezioni aperte meritano una valutazione positiva; esse soddisfano in modo idoneo tutte le necessità di collocamento dei detenuti per i quali sono state istituite e consentono di separare dai carcerati, che devono essere astretti a un regime chiuso, coloro che, per la relativa brevità della pena da espiare, o per la necessità di reinserimento sociale, possono beneficiare di maggiori contatti con il mondo esterno

Un'ulteriore parte integrante del sistema penitenziario ticinese è costituita dalle carceri Pretoriali di

Bellinzona, Locarno e Mendrisio, riservate quasi esclusivamente per i prevenuti. Tuttavia questi stabilimenti ormai antiquati versano in una condizione precaria e non permettono di offrire ai carcerati i necessari spazi, non corrispondono più alle moderne concezioni carcerarie e sono carenti in materia di sicurezza.

Le disponibilità presso le carceri pretoriali sono le seguenti:

Pretoriali di Bellinzona	Letti	24
Pretoriali di Locarno	Letti	12
Pretoriali di Mendrisio	Letti	14
Totale letti 50		

Già a partire dal 1976 si é avvertita una tendenza all' aumento della popolazione carceraria, in special modo un incremento della categoria dei prevenuti. Questa tendenza si é confermata anche negli anni successivi e, quello che all' inizio poteva essere interpretato come un fenomeno momentaneo determinato da particolari contingenze, si delinea ora come una costante, destando preoccupazioni circa l' adeguatezza della struttura carceraria cantonale rispetto alle reali necessità.

Le cause di questa tendenza sono da ricercarsi nell' aumento della pene in seguito all' accresciuta frequenza di reati più gravi, nell' aumento delle pene per violazione alla Legge federale sugli stupefacenti e nella durata del carcere preventivo dovuto sia all' elevato numero sia alla complessità dei procedimenti penali.

I seguenti dati statistici illustrano le presenze giornaliere medie annuali di detenuti presso il Penitenziario cantonale:

Anno	Presenze giornaliere medie annuali
1976	114
1977	131
1978	138
1979	137
1980	156
1981	157
1982	165
1983	170
1984	167
1985	172

La situazione é precaria anche presso le carceri pretoriali cantonali ove il tasso di occupazione medio giornaliero annuale risulta essere il seguente:

Anno	Locarno	Bellinzona	Mendrisio	Totale
1976	5	9	7	21
1977	4	9	6	19
1978	4	8	8	20
1979	9	11	8	28
1980	9	10	8	27
1981	10	13	12	35
1982	9	11	12	32

1983	8	11	14	33
1984	11	12	14	37
1985	10	14	14	38

Invero esistono dei momenti ove la gestione del sistema carcerario diviene estremamente problematica; accade infatti che al sovraffollamento presso il Penitenziario cantonale si accompagni pure l'occupazione completa di tutte le celle ed i letti disponibili presso le carceri pretoriali. Questa situazione, oltre che a creare evidenti disagi, pregiudica in modo grave la normale attività della Magistratura penale e della Polizia.

Per quanto concerne le problematiche legate alla gestione del Penitenziario cantonale, valutando l'evoluzione della situazione dal 1976 a tutt'oggi, si può dire che i fattori che hanno provocato difficoltà di gestione sono:

- a) l'aumento del numero di prevenuti nelle sezioni chiuse del Penitenziario cantonale, che ingenera differenze di regime carcerario e necessita di garantire, per motivi legati all'inchiesta, le dovute Separazioni;
- b) la presenza della sezione femminile presso il Penitenziario cantonale. Questa sezione, ove si riscontrano pure elevati tassi di occupazione, per la sua ubicazione e per la sua accessibilità comporta continui (e inopportuni) contatti tra le detenute e il resto della comunità carceraria;
- c) l'aumento degli effettivi dei detenuti senza possibilità di corrispondente incremento di posti lavoro, di locali e spazi.

Questa situazione non è propria del sistema carcerario ticinese; analoga evoluzione infatti è costatata anche negli istituti di pena svizzeri e dei paesi europei a noi vicini.

Per far fronte alle esigenze dettate da un simile fenomeno occorre avere maggiori disponibilità di spazio per garantire una corretta gestione dei detenuti con la creazione di locali comunitari e per permettere i necessari trasferimenti dei detenuti fra i vari stabilimenti per ragioni di sicurezza; per fare questo occorre poter disporre di celle di riserva. Il sovraffollamento, infatti, non si riscontra, come si desume dal rapporto allestito dalla commissione presieduta dal dott. Dick Marty, unicamente quando non vi è più un letto libero, ma è già dato quando, tenendo conto delle specificità del Penitenziario, viene superato un effettivo massimo oltre il quale non è più possibile disporre della necessaria flessibilità e degli spazi indispensabili per le attività dei detenuti. Questa flessibilità è premessa indispensabile per una corretta gestione del Penitenziario sia per quanto attiene alla sicurezza sia per quanto attiene alla vita normale all'interno dell'istituto di pena.

1.2. Ipotesi sull'evoluzione della popolazione carceraria nei prossimi anni

Sembra opportuno formulare alcune ipotesi sull'evoluzione possibile della popolazione carceraria nei prossimi anni. Un primo elemento che è in correlazione diretta con la popolazione carceraria è il tasso di criminalità. E' sicuramente azzardato, in questa sede, esprimersi, anche solo a livello ipotetico, sull'andamento futuro di questo tasso, in quanto sono molti i parametri e le variabili di cui bisognerebbe tener conto; tuttavia è sicuramente giudizioso affermare che la tendenza generale non è al ribasso. L'evoluzione demografica, prevedendo una sostanziale diminuzione delle giovani classi di età e categorie queste a più forte rischio delinquenziale - potrebbe provocare una sensibile diminuzione del tasso di criminalità ciò nonostante questa eventuale diminuzione sarà compensata dai fattori criminogeni legati all'aumento della mobilità geografica. L'evoluzione del tasso di criminalità dovrebbe pertanto tradursi, rimanendo invariate tutte le altre condizioni, piuttosto in un aumento che in una diminuzione della popolazione carceraria.

Altri elementi, suscettibili di influenzare l'andamento quantitativo della popolazione carceraria e che devono, pertanto, essere considerati ed apprezzati sono:

- l'entrata in vigore del nuovo testo del Concordato romando;
- le disposizioni dell'ordinanza federale 3 relativa al codice penale svizzero (OCP 3) entrata in vigore il 1. gennaio 1986, secondo le quali i Cantoni possono prevedere l'esecuzione nella forma della semiprigionia delle pene della detenzione (art. 16 CPS) delle pene da eseguire simultaneamente (art. 37 bis cfr. 2 CPS) e della carcerazione (art. 95 CPS) della durata massima di sei mesi anziché di tre come sinora;
- l'eventuale entrata in vigore della "convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate" che permette in particolare ai condannati in un paese straniero di eseguire la pena nel loro paese d'origine e la sua ratifica da parte dei vari paesi.

Questa eventuale diminuzione toccherebbe solo la categoria dei condannati e pertanto il Penitenziario (settore esecuzione pene) dovrebbe risultare adeguatamente dimensionato all' evoluzione dei bisogni.

1.3. Proposta di nuovo carcere

Con questa proposta si vuol risolvere in modo adeguato il problema della carcerazione di tutti i prevenuti nel Cantone. Negli ultimi anni si é constatato un aumento del numero dei prevenuti e a tutt' oggi non é possibile formulare alcuna ipotesi realistica circa una sostanziale diminuzione degli effettivi dei prevenuti.

La seguente tabella illustra l' evoluzione della presenza media giornaliera dei prevenuti nel Penitenziario cantonale e nelle carceri pretoriali nel corso degli ultimi anni:

Anno	Presenza giornaliera in PCT	Media dei prevenuti in C.P.	Totale
1976	56	21	77
1977	51	19	70
1978	56	20	76
1979	54	28	82
1980	55	27	82
1981	60	35	95
1982	59	32	91
1983	63	33	96
1984	61	37	98
1985	63	38	101

L' attuale struttura giudiziaria (carceri pretoriali di Mendrisio, Locarno e Bellinzona oltre alla sezione B del Penitenziario) non é più in grado di rispondere in modo efficace ai bisogni presenti e futuri. Infatti, le carceri pretoriali si trovano in uno stato al limite dell' accettabile, non sono più conformi agli odierni criteri in materia penitenziaria sia perché i prevenuti non dispongono degli spazi necessari idonei sufficienti, sia per problemi legati alla sicurezza. Per questo appare improcrastinabile la creazione di una nuova struttura carceraria destinata a sostituire le superate ed anguste carceri pretoriali. In tal modo quest' ultime verranno in parte smantellate e potranno in parte essere utilizzate per i fermati di polizia.

La nuova struttura, per la quale si chiedono i relativi crediti per la progettazione di massima e di dettaglio, é destinata ad accogliere i prevenuti e le donne che, come si vedrà successivamente, lasceranno pertanto la sezione D del Penitenziario cantonale. La nuova struttura dovrà accogliere settanta carcerati sostituendosi quindi ai 50 posti presso le carceri pretoriali e ai 17 presso la sezione femminile del penitenziario cantonale.

Oltre al carcere giudiziario sarà mantenuta in servizio la sezione B (giudiziari) presso il Penitenziario cantonale per tener conto della necessità di separare le persone coinvolte nel medesimo procedimento al fine di limitare il rischio di collusione e di inquinamento delle inchieste. Un' attenzione particolare si é prestata alla ricerca dell' ubicazione centrale del nuovo edificio in modo da assicurare rapidi collegamenti con le sedi della Magistratura e della Polizia cantonale.

Dopo aver sentito il preavviso della Sezione della pianificazione urbanistica, prevediamo l' insediamento del nuovo carcere giudiziario in una zona sita in prossimità degli svincoli autostradali della città di Bellinzona. Trattative sono iniziate con l' autorità comunale di Giubiasco. Questa nuova struttura dovrà in primo luogo tener conto, a differenza delle carceri pretoriali che si rivelano assai carenti in tal senso, delle esigenze di spazio del detenuti e soprattutto contemplare in quest' ambito un' appropriata area per il passeggio all' aperto e appositi laboratori per le attività lavorative e locali per il tempo libero: inoltre, lo stabilimento, che presenterà un adeguato indice di sicurezza, disporrà pure di locali per gli interrogatori, nei quali si recheranno gli agenti di polizia e i magistrati per esaminare gli imputati, i cui trasferimenti fuori dal carcere potranno così essere limitati al minimo indispensabile per sollevare la Polizia dall' onere dei trasporti e della sorveglianza degli stessi.

Con il messaggio n. 2624 del 16 luglio 1982 lo scrivente Consiglio aveva proposto la chiusura dell'

Istituto minorile di Torricella e il trasferimento in questo edificio del carcere femminile soprattutto, per aumentare la capacità ricettiva del Penitenziario e per porre fine alle dimensioni interne dovute alla contemporanea presenza di uomini e donne .

Della proposta, che già allora era stata definita siccome non indolore, fu accolta dal Gran Consiglio anche se "la soppressione dell' istituto minorile di Torricella non rappresenta una soluzione ottimale" (cfr. rapporto della commissione della gestione 4 novembre 1962, pag. 1).

Orbene, a tre anni di distanza, occorre rilevare che il solo trasferimento delle donne a Torricella non é suscettibile di risolvere in modo globale il problema carcerario nel nostro Cantone, ove, in particolare rimarrebbe irrisolto il problema della carcerazione dei prevenuti presso le carceri pretoriali. Inoltre la carcerazione delle donne a Torricella imporrebbe la necessità di creare dei servizi centrali come ad esempio quelli relativi alla sicurezza, e delle strutture sproporzionali con il numero delle detenute effettivamente ivi collocabili.

La prospettata edificazione del nuovo carcere giudiziario permette invece l' inserimento nuova struttura del carcere femminile mettendo in atto i necessari accorgimenti architettonici e tecnici per una separazione ottimale fra il settore maschile e quello femminile. Il descritto trasferimento della sezione femminile consentirà di por mano ai lavori di ristrutturazione del corpo D del Penitenziario cantonale, previsti con il messaggio n. 2624 del 16 luglio 1982, ciò che permetterà la creazione di un comparto di osservazione medica e psicosociale nonché di un settore per realizzare un più adeguato appoggio terapeutico per i condannati tossicodipendenti.

1.4. Relazione con le linee direttive e il piano finanziario

La tematica relativa alla creazione di una nuova struttura cantonale per la Carcerazione preventiva é illustrata nelle Linee direttive 1984/1987 (pag. 10) i relativi crediti preventivati sono contenuti nel Piano finanziario. Per quanto concerne il trasferimento della sezione femminile (pag. 9 LD)), la presente proposta diverge da quanto previsto nelle Linee direttive per le motivazioni svolte al punto precedente. La costruzione del nuovo carcere giudiziario determinerà le seguenti conseguenze di natura finanziaria valutate a titolo indicativo:

- spese di progettazione, calcolate
dalla Sezione degli stabili erariali

fr. 670'000.--

- spese di investimento, pure stimate
dalla Sezione degli stabili erariali

fr. 12'830'000.--

A tali importi dovrà aggiungersi l' eventuale spesa per l' acquisto del terreno necessario.

Si rileva che la parte della nuova struttura che sarà riservata all' esecuzione delle pene per le donne potrà beneficiare di un sussidio massimo della Confederazione del 40%.

Per quanto concerne i lavori di ristrutturazione della sezione D del Penitenziario cantonale si osserva che il relativo credito di fr. 235'000.- é stato concesso dal Gran Consiglio con decreto legislativo 24 novembre 1982 relativo al messaggio n. 2624 del 16 luglio 1982 l' importo, che tiene conto dell' intervenuto rincaro, é previsto nel Piano finanziario.

2. OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E DI SICUREZZA PRESSO IL, PENITENZIARIO CANTONALE

Già con il messaggio n. 2231 del 22 aprile 1977 si erano richiesta i crediti necessari per procedere alla realizzazione di alcune opere di miglioria presso il Penitenziario. A distanza di otto anni si impongono altri lavori di manutenzione e di ristrutturazione, che perseguono, da un lato, lo scopo di migliorare, mediante la creazione di nuovi servizi, le condizioni di detenzione dei carcerati, e, dall' altro, il fine di accrescere la sicurezza dell' istituto di pena.

2.1. Sostituzione delle serrature dei cancelli, fr. 182'610

La ditta Dauer Kassenfabrik AG di Rümlang, incaricata del servizio di manutenzione delle serrature del Penitenziario, ha fatto rilevare che le stesse, a causa dell' uso al quale erano state sottoposte da oltre dieci anni apparivano logore e quindi non più idonee a garantire la necessaria sicurezza.

Le nuove serrature, per le quali é già stato versato un anticipo di fr. 110'610.-, corrispondono alle più recenti concezioni in materia, e sono state collaudate il 5 settembre 1985.

Dal profilo formale, si é reputato opportuno, per quei motivi, adottare la procedura contemplata dall' art. 11 della Legge sulla gestione finanziaria e la contabilità dello Stato, il quale abilita il Consiglio di Stato, in caso di urgenza, a disporre di anticipi informando immediatamente il Gran Consiglio in questo senso.

2.2. I lavori di sistemazione nelle sezioni B (prevenuti) i (primari) e G (recidivi), fr. 1'308'000.-

Gli interventi già effettuati e quelli per i quali si chiedono i crediti mirano a creare tre comparti di detenuti distintamente separati tra di loro all' interno di ogni singola sezione. Nella sezione B si intende procedere all' effettuazione di alcuni necessari interventi: trattasi in particolare di creare due locali per i detenuti e di trasformare due celle del primo e del secondo piano per ricavarne altrettanti servizi igienici e docce. Ciò contribuirà a migliorare le condizioni di detenzione e a aumentare la sicurezza limitando gli spostamenti interni. Pure al piano terreno si prevede di mettere a disposizione un locale per il tempo libero e uno per un laboratorio.

Il preventivo di spesa ammonta a fr. 700'000.-.

Al piano terreno della sezione i sono stati ultimati nel luglio 1983 i lavori di ristrutturazione che hanno permesso di ricavare un locale comune e uno spazio per i servizi. Ora, per ragioni di sicurezza e per mettere a disposizione un locale per il tempo libero, si propone che le stesse opere vengano effettuate anche al primo, e al secondo piano della sezione.

Il costo dei lavori ammonta a fr. 150'000.-.

Per gli stessi motivi indicati per i lavori che si intendono eseguire nella sezione 1, nella sezione G si prevedono di ricavare al primo, al secondo e al terzo piano servizi igienici e docce comuni.

Il costo dei lavori ammonta a fr. 258'000.--.

2.3. Altri interventi ,fr. 1'107'000 -

a) Ampliamento dell' impianto delle telecamere e sorveglianza esterna, fr. 142'500.-.

Le telecamere attualmente in funzione si possono suddividere in due categorie:

- la prima ha lo scopo di osservare il cammino esterno del Penitenziario ed é elemento, di sicurezza per gli agenti che effettuano la ronda;

- la seconda é composta da telecamere direttamente puntanti sulle facciate-celle delle sezioni maschili che permettono all' agente del locale di guardia di scorgere i detenuti nella prima fase di un' eventuale evasione.

L' esperienza ha insegnato che per quanto concerne il primo gruppo di telecamere esistono degli "angoli morti" che dovranno essere coperti per le facciate d' altro canto, attualmente si trovano sotto l' osservazione delle telecamere solo tre di esse (sulle sei esistenti). Tutto questo metterà le ronde, le quali necessitano dell' ausilio di adeguati strumenti e mezzi tecnici per svolgere efficacemente il loro compito, in condizione migliore per poter intervenire in caso di bisogno

b) Securizzazione della cinta esterna e tetti del penitenziario, fr. 51'500.-.

Con alcuni provvedimenti di carattere tecnico va aumentata la sicurezza della cinta esterna e dei tetti.

c) Securizzazione della zona agricola e posa della cinta esterna (terreni). fr. 187'000.-.

Pur con le misure proposte alla lettera b la griglia di recinzione non é comparabile ad un vero e proprio muro; non si può quindi escludere a priori una fuga di tipo classico. Ipotetici evasi possono oggi in pochi minuti attraversare il bosco circostante raggiungendo prossime vie di comunicazione (Cadro, Sureggio); appare quindi importante rallentare in fase d' attraversamento del bosco in modo da permettere l' effettivo intervento delle forze allarmate. Per questioni di responsabilità verso terzi si rende inoltre necessaria la posa di una rete metallica in corrispondenza del confine delle proprietà dello Stato.

d) Sostituzione dei fari esistenti con altri di tipo alogeno, fr. 49'000.--.

Per un ottimale impiego delle telecamere e per porre rimedio alle manchevolezze oggi riscontrabili attinenti alla riaccensione in caso di caduta e ritorno della corrente si ritiene necessaria la sostituzione dei fari posati sui tetti.

L' investimento prospettato sarà poi compensato dalla riduzione di consumo energetico.

e) Modifiche alla cappella e sistemazione dell' accesso, fr. 26'000.-.

Lo stato di sovraffollamento del Penitenziario rende assolutamente necessario lo sfruttamento ottimale degli spazi esistenti, in quest' ottica l' ampia cappella potrà essere trasformata in sala polivalente per permetterne lo sfruttamento anche durante la settimana.

f) L' ampliamento della portineria e sistemazione dell' accesso, fr. 247'000.-.

E' dettato da ragioni di sicurezza, la realizzazione del nuovo progetto permetterà all' addetto alla portineria di meglio sorvegliare l' accesso al Penitenziario e di tener d' occhio parte del cammino esterno, ciò che oggi é precluso dalla struttura del locale.

g) Riattazione del rustico denominato "La Silva", franchi 82'500.-.

Questo rustico che si trova all' interno della zona agricola del Penitenziario é da anni inutilizzato. Con l' intervento previsto lo si potrà in futuro sfruttare per permettere ai detenuti di buona condotta che gli hanno maturato i termini per l' ottenimento di un congedo, ma ai quali l' agevolazione non sarà concessa per timore di un mancato rientro in Penitenziario, di passare qualche ora con i propri famigliari altro luogo diverso dalla sala riservata ai colloqui.

h) Posa di due porte rileva-metalli, fr. 121'500.-.

Tutti gli istituti di pena svizzeri che ospitano popolazione carceraria simile a quella della Stampa sono oggi dotati di un sistema rileva-metalli che impedisce ai visitatori di introdurre oggetti atti a facilitare un' evasione.

L' impianto delle porte in questione rende indispensabile una parziale ristrutturazione dell' entrata alla sezione amministrativa del Penitenziario.

2.4. Relazione con le linee direttive e il piano finanziario

Le opere di ristrutturazione descritte non sono previste nelle linee direttive le ragioni indicate in merito ai singoli interventi ne giustificano l' accoglimento. La spesa, assommante a complessivi fr.

2'597'610. é prevista nel Piano finanziario, a seguito della modifica 15 gennaio, 1986.

Tutte le opere, ad eccezione dei lavori di ristrutturazione presso la sezione B (prevenuti) per i quali si potrà ulteriormente esaminare con l' autorità federale l' eventuale sovvenzionamento, potranno beneficiare dei sussidi della Confederazione fino ad un massimo del 40%.

3. ADESIONE PARZIALE DEL CANTONE TICINO AL NUOVO CONCORDATO ROMANDO SULL' ESECUZIONE DELLE PENE E DELLE MISURE CONCERNENTI GLI ADULTI E I GIOVANI ADULTI NEI CANTONI ROMANDI E DEL TICINO

3.1. Cenni generali

a) Fondandosi sull' art. 382 cpv. CPS, che attribuisce ai Cantoni la facoltà di concludere intese per l' istituzione in comune degli stabilimenti previsti dal diritto federale, i Cantoni di Friburgo, Vaud, Vallese, Neuchâtel e Ginevra hanno stipulato, nel 1966 e 1967, il Concordato sull' esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti nei Cantoni romandi. Il concordato é entrato in vigore il 1. gennaio 1969. Quest' accordo é stato in seguito esteso al neocostituito Cantone del Giura, mentre il Cantone Ticino, con decreto legislativo del 4 settembre 1967, ha dato adesione parziale allo stesso.

b) L' evoluzione nel settore dell' esecuzione delle pene e delle misure verificatasi negli ultimi quindici anni, in particolare la revisione del Codice penale svizzero attuata mediante la Legge federale del 18 marzo 1971, entrata in vigore il 1 luglio 1971, e l' adozione da parte del Consiglio federale il 13 novembre 1973 dell' Ordinanza (1) del Codice penale svizzero, hanno reso necessaria l' elaborazione di un nuovo concordato sull' esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti e i giovani adulti. I citati testi normativi, che hanno apportato numerose modificazioni al regime dell' esecuzione delle pene e delle misure, hanno reso la terminologia del Concordato e i riferimenti alle singole disposizioni del CPS non più conformi all' attuale stato della legislazione penale.

Ma é soprattutto alla luce delle esperienze acquisite nella prassi dell' esecuzione delle pene e delle misure in questi ultimi anni e delle evoluzioni riscontrate in questo settore che é emersa la necessità di sottoporre il Concordato a una revisione totale. Con la revisione si intende tenere adeguatamente conto dei fenomeni sviluppatisi di recente, in particolare: l' incremento del numero dei detenuti in generale e dei carcerati di nazionalità estera, l' aumento dei condannati affetti da tossicodipendenza e il consolidamento della prassi in materia di semilibertà e di congedi.

Per queste ragioni la Conferenza dei Direttori del Dipartimento di giustizia, nella sua seduta del 22 ottobre 1984, ha adottato il presente progetto di Concordato, il cui testo viene integralmente riportato alla pag. 1 e segg. del disegno di decreto legislativo. Esso ha pure ottenuto il 3 giugno 1985 l' approvazione del Consiglio federale ai sensi degli art. 7 cpv. 2 e 102 cifra 7 della Costituzione federale.

c) Tra le principali innovazioni introdotte dal Concordato citiamo:

- L' estensione (art. 12 cifra 1 e 4) del numero degli stabilimenti a disposizione per l' accogliimento dei detenuti primari e dei condannati al beneficio del regime di fine pena. In tal modo per la prima categoria di carcerati si potrà far capo, oltre che al Penitenziario di Bellechasse, anche a quello di Crêtelongue, mentre i detenuti giunti all' ultimo stadio della loro, pena potranno essere collocati nelle sezioni aperte di questi due stabilimenti e anche del carcere di Orbe'
- l' ampliamento del campo di applicazione del Concordato, il quale ora non esclude il trattamento dei tossicodipendenti internati in virtù dell' art. 44 CPS o condannati a una pena privativa della libertà e che appaiono motivati a seguire una cura, possono venir collocati in appositi stabilimenti che dovranno essere creati e amministrati da una speciale fondazione;
- l' istituzione di appositi stabilimenti per l' esecuzione delle pene e delle misure per le detenute (art. 131. Questo a dipendenza dell' aumento della criminalità femminile e della progressiva saturazione del Penitenziario di Hindelbank;
- per l' organizzazione (art. 3) sono previsti: la Conferenza delle Autorità cantonali competenti in materia penitenziaria - alla quale il rappresentante del Cantone Ticino, a causa della nostra adesione parziale, partecipa con voto consultivo - e il segretariato della stessa Conferenza. Le spese del segretariato sono sopportate dai Cantoni concordatari (art. 6 cpv. 21. E' pure codificata l' esistenza della Commissione Concordataria e della commissione romanda di patronato, già in funzione da alcuni anni e aventi carattere consultivo. Il Concordato (art. 31 cpv. 1) entrerà in vigore alla data fissata dalla Conferenza, e potrà essere disdetto, secondo l' art. 34 cpv. 1, per la fine di un anno civile con un preavviso di cinque anni.

1.2. L' adesione parziale del Cantone Ticino (art 28 e 29)

a) Come in precedenza, il nostro Cantone intende aderire solo parzialmente al Concordato. Una simile opzione é giustificata dalla peculiare situazione geografica e linguistica del Ticino e dall' ossequio del principio che ha sempre ispirato il nostro concetto d' esecuzione delle pene e delle misure e che vuole che al condannato ticinese dev' essere offerta l' opportunità, nel limite del possibile, di scontare la pena in Ticino facendo capo al Penitenziario cantonale.

L' attuale art. 26 del Concordato, prevede che i Cantoni romandi accettano di ricevere nei loro stabilimenti i condannati collocati dal cantone Ticino di lingua francese o tedesca, nonché i condannati alle misure dell' educazione al lavoro e i condannati psichicamente anormali particolarmente difficili o pericolosi, mentre l' art. 27 prescrive che il Cantone Ticino, da parte sua, accetta di accogliere, nei limiti dei posti disponibili, i detenuti di lingua italiana collocati dai cantoni romandi.

b) Art. 28 lett. a del nuovo concordato prevede che i Cantoni romandi ricevono i detenuti primari e recidivi e i delinquenti abituali che il Canton Ticino chiede di collocare, se la pena é di almeno un anno e a condizione che il condannato non abbia legami con il Cantone Ticino

Questa clausola riveste un' importanza notevole per il Ticino. Presso il Penitenziario cantonale della Stampa si é verificato, infatti, negli ultimi anni un incremento degli effettivi dei detenuti stranieri. Tra questi si riscontrano pure diversi detenuti condannati a lunghe pene detentive per gravi reati rapine o violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti, assassini, ecc.) privi di qualsivoglia legame con il nostro Cantone, ove sono venuti unicamente per commettere azioni delittuose. Ora, simili detenuti, ai quali sovente inflitta la pena accessoria dell' espulsione della Svizzera, oltre a contribuire al sovraffollamento del Penitenziario cantonale, sono di difficile gestione e contribuiscono con la loro presenza a far aumentare la tensione all' interno del Penitenziario cantonale.

L' importante art. 28 lett. a del Concordato renderà possibile allontanare i condannati a una pena di almeno un anno non domiciliati nel Cantone Ticino, privi di altri vincoli con quest' ultimo e la cui ulteriore permanenza nel Penitenziario della Stampa si rivela indesiderabile: si valuta che, in applicazione di questa norma, si potranno quindi trasferire una decina di detenuti dal Penitenziario cantonale agli stabilimenti della Svizzera romanda.

c) Quale controprestazione, l' art. 29 del nuovo Concordato sancisce l' impegno del Cantone Ticino ad accogliere in regime di fine pena i detenuti di lingua italiana collocati dai Cantoni.

Una simile disposizione non costituisce un onere rilevante per il nostro Cantone, poiché presso le sezioni aperte del Penitenziario cantonale, a differenza di quanto si verifica del carcere chiuso, non sussiste il problema dell' affollamento e della conseguente scarsità di posti liberi disponibili.

d) l' art. 28 lett. b del Concordato prevede che i Cantoni romandi assumono l' impegno di ricevere dal Ticino i giovani adulti nei confronti dei quali il giudice ha pronunciato la misura del collocamento in casa d' educazione al lavoro (art. 100 bis CPS).

Anche questa norma rappresenta un prezioso ausilio per il nostro Cantone, nel quale non esistono stabilimenti idonei all' esecuzione di questa misura. In tal modo i giovani adulti ticinesi potranno, come finora, essere collocati presso le case d' educazione al lavoro di Pramont nel Canton Vallese e di Favra nel Canton Ginevra. Questi istituti già adempiono una funzione insostituibile nell' ambito dell' esecuzione del provvedimento rieducativo. Tale misura é di notevole rilevanza pratica, poiché i giudici penali ticinesi vi ricorrono abbastanza frequentemente, applicando questa sanzione nei confronti di giovani autori di reati suscettibili di emendarsi mediante l' educazione al lavoro.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, R. Respini

Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l' adesione parziale del Cantone. Ticino al Concordato sull' esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei Cantoni romandi e del Ticino

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e cantoneTicino**

- visto il messaggio 8 luglio 1986 n. 3080 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

E' data adesione parziale al Concordato sull' esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei Cantoni romandi e del ticino riportato qui di seguito.

Articolo 2

Il decreto legislativo del 4 settembre 1967 concernente l' adesione parziale al Concordato sull' esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti nei Cantoni romandi é abrogato.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo entra in vigore con la pubblicazione delle leggi e degli atti esecutivi.

CONCORDATO

sull' esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei Cantoni romandi e del Ticino

I cantoni di Friburgo, Vaud, Vallese, Neuchàtel, Ginevra e Giura, come pure il Cantone Ticino,

visti gli articoli 174, 182 e 383 del Codice penale;

considerata la necessità di armonizzare e di migliorare l' esecuzione delle pene e delle misure,

convengono

il presente Concordato sull' esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei Cantoni romandi e del Ticino (in seguito detto Concordato)

CAPITOLO I - CAMPO D' APPLICAZIONE

Articolo 1

Principi

L' esecuzione delle pene e delle misure pronunciate nei confronti di adulti o di giovani adulti é retta dal Concordato:

- a) se incombe a un Cantone firmatario e
- b) se ha luogo in uno stabilimento concordatario.

Articolo 2

Eccezioni

1 L' esecuzione delle pene inferiori a tre mesi e della detenzione da scontare nella forma degli arresti repressivi o della semiprigionia non é regolata dal Concordato.

2 Lo stesso vale per l' esecuzione delle misure adottate nei riguardi degli anormali mentali non pericolosi e degli alcolizzati.

CAPITOLO II - ORGANI DEL CONCORDATO

Articolo 3

Organi

Gli organi del Concordato sono:

- a) la Conferenza romanda delle autorità cantonali competenti in materia penitenziaria (detta in seguito la Conferenza);
- b) il segretariato della Conferenza;
- c) la Commissione concordataria;
- d) la Commissione romanda di patronato.

Articolo 4

A. Conferenza romanda delle autorità cantonali competenti in materia penitenziaria

I. Attribuzioni:

1 La conferenza romanda delle autorità cantonali in materia penitenziaria (la Conferenza) é l' organo superiore del Concordato.

2 La Conferenza elabora, nei settori ove lo stimi necessario, dei regolamenti d' applicazione del Concordato. Questi regolamenti sono adottati dai Cantoni concordatari secondo le loro proprie norme in materia.

3 Essa adotta, nei settori ove lo stimi necessario, delle direttive all' indirizzo dei Cantoni concordatari allo scopo di armonizzare l' esecuzione delle pene e delle misure.

4 Essa emana le decisioni che il Concordato attribuisce alla sua competenza.

5 Essa sorveglia l' applicazione e l' interpretazione del Concordato. Essa vigila, segnatamente, affinché i regolamenti degli stabilimenti concordatari non contengono nulla che sia in contrasto con il Concordato e le sue disposizioni d' applicazione.

6 Essa può proporre ai Cantoni concordatari la creazione di nuovi stabilimenti o rivolgere loro delle raccomandazioni concernenti le migliorie da apportare al regime dell' esecuzione delle pene e delle misure.

7 Essa può, con l' accordo del governo del Cantone interessato modificare la destinazione di uno stabilimento concordatario, se le circostanze lo giustificano

8 Essa ha la competenza di stipulare convenzioni con un Cantone non concordatario per il

collocamento di certe categorie di detenuti.

9 Essa favorisce la formazione professionale e il perfezionamento del personale degli stabilimenti.

Articolo 5

II. Composizione

1 La Conferenza é composta di un rappresentante di ogni Cantone romando. Ogni governo cantonale designa un Consigliere di Stato che lo rappresenti e agisca in suo nome.

2 Un rappresentante del Cantone Ticino prende parte alle sedute con voto consultivo.

3 I membri della Conferenza possono farsi assistere dai loro collaboratori incaricati dell' ecuzione delle pene e delle misure.

Articolo 6

III. Organizzazione

1 La Conferenza designa il suo presidente.

2 Essa istituisce un segretaria le cui spese sono sopportate in comune dai Cantoni concordatari. Essa determina il contributo di ogni Cantone.

3 Essa si riunisce almeno una volta all' anno e quando un Cantone concordatario lo richiede.

4. Essa stabilisce la sua procedura.

Articolo 7

B. Segretariato della Conferenza

1 La Conferenza designa il suo segretario.

2 Il segretario prepara le sedute dalla Conferenza, le sottopone delle proposte e tiene i processi verbali.

3 Egli vigila all' esecuzione delle decisioni della Conferenza ed esegue i lavori affidatigli dalla stessa.

Articolo 8

C. Commissione concordataria

I. Composizione:

1 La Commissione concordataria é composta di persone incaricate dell' esecuzione delle pene e delle misure nei Cantoni concordatari e designate dal loro Direttore del Dipartimento.

2 Essa é presieduta dal segretario della Conferenza .

3 Un rappresentante della Commissione romanda di patronato, designato dal la stessa, assiste alle sedute con voto consultivo.

4 La Commissione stabilisce la sua procedura.

Articolo 9

II. Attribuzioni

La Commissione concordataria ha per compito:

a) di studiare le questioni che le sono sottoposte dalla Conferenza, dal segretariato della stessa o da uno dei suoi propri membri;

b) di sottoporre alla Conferenza, per il tramite del suo Presidente, tutte le proposte utili per l' applicazione del concordato.

Articolo 10

D. Commissione romanda di patronato

La Commissione romanda di patronato é composta dai Direttori del patronato dei Cantoni concordatari. Il suo Presidente é designato dalla Conferenza:

Composizione:

1 Un rappresentante della Commissione concordataria, designato dalla stessa, assiste alle sedute con voto consultivo.

2 La Commissione stabilisce la sua procedura.

Articolo 11

II. Attribuzioni

La Commissione romanda di patronato ha per compito:

a) di coordinare e armonizzare la prassi del patronato dei Cantoni concordatari;

b) di procedere a tutti gli studi richiesti dalla Conferenza o dal suo segretario;

c) di sottoporre alla Conferenza, per il tramite del segretario della stessa, tutte le proposte che reputa opportune.

CAPITOLO III - STABILIMENTI CONCORDATARI

Articolo 12

Stabilimenti destinati agli uomini

Per l' esecuzione delle pene e delle misure pronunciate nei riguardi di uomini, i Cantoni romandi dispongono o disporranno dei seguenti stabilimenti:

1 Per i detenuti primari: gli stabilimenti di Bellechasse e la Colonia penitenziaria di Crêtelongue. A titolo eccezionale e per fondati motivi, dei delinquenti primari possono essere collocati in uno stabilimento per detenuti recidivi.

2 Per i detenuti recidivi gli stabilimenti della piana dell' Orbe.

A titolo eccezionale e per fondati motivi, dei delinquenti recidivi possono essere collocati in uno stabilimento per detenuti primari .

3 Per i delinquenti abituali: gli stabilimenti della piana dell' Orbe.

4 Per i condannati che beneficiano del regime di fine pena:

a) le sezioni aperte negli stabilimenti di Bellechasse, di Crêtelongue e della piana dell' Orbe;

b) le sezioni di semilibertà negli stabilimenti designati da decisioni della Conferenza con l' accordo del governo del Cantone ove lo stabilimento ha la sua sede.

5 Per i tossicomani internati e i tossicomani condannati a una pena e che, nel corso della loro detenzione, appaiono motivati a seguire una cura: degli stabilimenti sistemati e amministrati da una fondazione, con la partecipazione e il sostegno finanziario dei Cantoni concordatari.

6 Per i delinquenti anormali pericolosi e per i detenuti che si rivelano mentalmente anormali nel corso dell' esecuzione: delle sezioni del carcere di Champ Dollono

7 Per i detenuti primari o recidivi e i delinquenti abituali che abbisognano di un particolare approccio: il centro di osservazione e di cura negli stabilimenti della Piana dell' Orbe.

8 Per i detenuti e gli internati che debbono subire un intervento medico: la sezione cellulare dell' Ospedale cantonale di Ginevra, se si impongono misure di sicurezza.

9 Per i detenuti e gli internati che debbono subire cure mediche richiedenti il loro collocamento in un' infermeria; l' infermeria cellulare del carcere di La Chaux-de-Fonds, se si impongono misure di sicurezza.

10 Per i giovani adulti collocati in una casa d' educazione al lavoro:

a) lo stabilimento di Pramont per la fase in regime chiuso;

b) uno stabilimento dipendente dal Canton Ginevra, un altro dipendente dal Canton Neuchâtel e lo stabilimento di Pramont, per la fase di semilibertà.

Articolo 13

Stabilimenti destinati alle donne

Per l' esecuzione delle pene e delle misure pronunciate nei riguardi di donne, i Cantoni romandi dispongono o disporranno dei seguenti stabilimenti:

1 Per le detenute primarie e recidive e per le delinquenti abituali: uno stabilimento dipendente dal Canton Vaud.

2 Per le condannate che beneficiano del regime di fine pena:

a) una sezione aperta in uno stabilimento dipendente dal Canton Vaud;

b) una sezione aperta e di semilibertà in uno stabilimento dipendente dal Canton Ginevra;

c) altri stabilimenti designati da decisioni della Conferenza con l' accordo del governo del Cantone ove essi hanno la loro sede.

3 Per le tossicomani internate e le tossicomani condannate a una pena e che, nel corso della loro detenzione, appaiono motivate a seguire una cura; degli stabilimenti sistemati e amministrati da una fondazione con la partecipazione e il sostegno finanziario dei Cantoni concordatari.

4 Per le detenute e le internate che debbono subire un intervento medico: la sezione cellulare dell' Ospedale cantonale di Ginevra, se si impongono misure di sicurezza.

5 Per le giovani adulte collocate in una casa d' educazione al lavoro: uno stabilimento dipendente dal Canton Ginevra.

CAPITOLO IV - COLLOCAMENTO E AMMISSIONE DEI CONDANNATI

Articolo 14

Collocamento

1 I Cantoni romandi si impegnano a collocare negli stabilimenti concordatari previsti a questo scopo le categorie di detenuti e internati (i detenuti) ai quali il Concordato é applicabile.

2 Il collocamento o il trasferimento di un detenuto in uno stabilimento non concordatario, situato o meno in uno dei Cantoni che prendono parte al Concordato, resta riservato in circostanze particolari, segnatamente per motivi di sicurezza o di disciplina.

Articolo 15

Ammissione

1 I Cantoni che dispongono di stabilimenti concordatari si impegnano ad ammettervi i detenuti dei Cantoni firmatari.

2 Gli stabilimenti, nella misura in cui dispongono di un numero sufficiente di posti, possono accogliere:

- a) dei detenuti in esecuzione anticipata della pena e
- b) a titolo eccezionale, dei detenuti della categoria che é loro attribuita in provenienza da Cantoni non concordatari.

Articolo 16

Carcerazione preventiva di giovani adulti

Dei detenuti in carcerazione preventiva ai quali l' art. 100 bis CPS sembra applicabile possono essere collocati dal Magistrato competente, a scopo d' osservazione, nella casa d' educazione al lavoro di Pramont e, se si tratta di donne, nello stabilimento previsto dall' art. 13 cifra 5.

Articolo 17

Procedura

1 Il Cantone responsabile dell' esecuzione della sentenza o della decisione (Cantone che ha emanato la sentenza) procede secondo il suo libero apprezzamento al collocamento del condannato nello stabilimento appropriato, sulla scorta delle indicazioni contenute nella sentenza.

2 A condizione che la procedura cantonale lo permetta, la sentenza motivata e l' estratto del casellario giudiziale sono trasmessi alla Direzione dello stabilimento, unitamente, se é il caso, al rapporto di perizia psichiatrica allestito nel corso dell' inchiesta.

3 La Direzione dello stabilimento, se reputa nel corso dell' esecuzione che un detenuto debba essere trasferito, rivolge una richiesta all' autorità competente del Cantone che ha emanato la sentenza.

CAPITOLO V - ESECUZIONE DELLE PENE E NELLE MISURE NEGLI STABILIMENTI CONCORDATARI

Articolo 18

Competenze

1 Il Cantone che ha emanato la sentenza esercita tutte le competenze legali relative all' esecuzione della pena o della misura, salvo nel caso in cui le abbia espressamente delegate a un altro Cantone.

2 Esso decide segnatamente circa:

- a) la liberazione definitiva o condizionale;
- b) il regime di fine pena;
- c) i congedi;
- d) l' interruzione di una pena o di una misura;
- e) la soppressione di una misura;
- f) la reintegrazione;
- g) il rinvio dell' esecuzione di una pena o di una misura;
- h) il trasferimento in un altro stabilimento.

3 Esso é parimenti competente in materia di patronato, salvo il caso in cui lo abbia delegato all' Autorità del Cantone nel quale il detenuto si trasferirà dopo la sua liberazione.

4 Restano riservate, per i Cantoni che vi hanno aderito, le disposizioni del Concordato concernente le spese di esecuzione delle pene e delle altre misure.

Articolo 19

Regime progressivo

Le pene e le misure sono eseguite secondo un regime progressivo del quale la conferenza determina le modalità.

Articolo 20

Statuto dei detenuti

I detenuti collocati in uno stabilimento concordatario sono soggetti alle prescrizioni legali e regolamentari del Cantone ove lo stabilimento ha la sua sede, segnatamente in materia disciplinare.

Articolo 21

Visita degli stabilimenti

Le Autorità competenti dei Cantoni firmatari hanno la facoltà di visitare gli stabilimenti concordatari.

Articolo 22

Rapporti e preavvisi

1 Gli stabilimenti concordatari fanno immediatamente rapporto al Cantone che ha emanato la sentenza in caso di fallimento di un congedo, di evasione, di malattia grave, di infortunio o di decesso di un detenuto.

2 Essi danno segnatamente il loro preavviso in merito alla liberazione condizionale, al regime di fine pena, ai congedi e all' interruzione della pena.

3 Essi rispondono a ogni richiesta di informazione formulata dai Cantoni che hanno emanato la sentenza in merito ai detenuti sottoposti alla loro autorità.

Articolo 23

Assistenza

Gli stabilimenti concordatari assicurano l' assistenza medica e sociale dei detenuti e favoriscono l' assistenza spirituale.

Articolo 24

Formazione professionale

I Cantoni istituiscono, secondo le possibilità negli stabilimenti sottoposti alla loro autorità, corsi professionali e di perfezionamento destinati a contribuire alla rieducazione dei detenuti e a preparare il loro ritorno alla libertà.

Articolo 25

Spese di cura

Riservata la loro assunzione da parte del detenuto, le spese di cura sono sopportate:

- a) dal Cantone che ha emanato la sentenza in caso di malattia
- b) dal Cantone ove lo stabilimento ha la sua sede in caso di infortunio
- c) dal Cantone che ha emanato la sentenza e da quello ove lo stabilimento ha la sua sede, secondo una chiave di ripartizione fissata dalla Conferenza, in caso di cura dentaria.

Articolo 26

Retta

1 Riservate, per i Cantoni che vi hanno aderito, le regole fissate dal Concordato concernente le spese di esecuzione delle pene e delle misure, la retta dei detenuti é a carico del Cantone che ha emanato la sentenza.

2 Le rette negli stabilimenti concordatari sono fissate dalla conferenza, tenendo conto della destinazione di ogni stabilimento e degli oneri che ne derivano, come pure delle sue condizioni di esercizio.

Articolo 27

Partecipazione del detenuto al prodotto del suo lavoro

I detenuti collocati negli stabilimenti concordatari ricevono una parte del prodotto del loro lavoro. I Cantoni si impegnano a fissarne l' ammontare conformemente alle decisioni della Conferenza.

CAPITOLO VI - ADESIONE PARZIALE DEL CANTONE TICINO

Articolo 28

Collocamento di detenuti ticinesi negli stabilimenti concordatari

I Cantoni romandi ricevono i detenuti che il Cantone Ticino chiede di collocare:

- a) negli stabilimenti destinati ai detenuti primari o recidivi come pure ai delinquenti abituali, se la pena é di almeno un anno e a condizione che il condannato non abbia legami con il Cantone Ticino;
- b) negli stabilimenti destinati all' educazione al lavoro
- c) negli stabilimenti destinati ad accogliere i detenuti anormali pericolosi.

Articolo 29

Collocamento di detenuti romandi negli stabilimenti ticinesi

Il Cantone Ticino riceve in regime di fine pena i detenuti di lingua italiana collocati dai Cantoni romandi.

CAPITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 30

Contenzioso concordatario

Ogni vertenza tra Cantoni concordatari od organi subordinati del concordato é decisa dalla Conferenza quale istanza unica.

Articolo 31

Entrate in vigore

1 Il Concordato entrerà in vigore, dopo essere stato approvato dal consiglio federale e dalle Autorità competenti di tutti i Cantoni concordatari, alla data che fisserà la Conferenza.

2 A partire da questa data, il Concordato sull' esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti nei Cantoni romandi, approvato dal Consiglio federale il 2 settembre 1966, é abrogato.

3 La Conferenza vigila affinché gli studi e i lavori concernenti la creazione di nuovi stabilimenti siano condotti con la celerità desiderabile.

Articolo 32

Diritto transitorio

1 L' esecuzione delle pene e delle misure in corso al momento dell' entrata in vigore é retta dal presente Concordato, a meno che il diritto anteriore non sia più favorevole al detenuto.

2 Per il resto la Conferenza adotta le disposizioni necessarie per il periodo transitorio.

Articolo 33

Convenzioni contrarie

1 Cantoni concordatari si astengono dal concludere convenzioni contrarie al Concordato.

Articolo 34

Disdetta

1 Ogni Cantone concordatario ha facoltà di disdire il Concordato per la fine di un anno civile, rispettando un preavviso di cinque anni.

2 La comunicazione di disdetta dev' essere indirizzata dal governo cantonale al presidente della Conferenza.

Così adottato dalla Conferenza dei Direttori del Dipartimento di giustizia e polizia della Svizzera romanda e del Ticino il 22 ottobre 1984.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione del credito per la progettazione del nuovo carcere giudiziario cantonale e per la ristrutturazione del Penitenziario cantonale di Lugano La Stampa

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 8 luglio 1986 n 3080 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

Per la progettazione di massima e di dettaglio del nuovo carcere giudiziario cantonale é accordato un credito di franchi 670'000.-,

Articolo 2

Per l' esecuzione dei lavori di ristrutturazione del Penitenziario cantonale di Lugano La Stampa é accordato un credito di fr. 2'597'610.-.

Articolo 3

I suddetti importi sono a carico del conto investimenti del Dipartimento delle pubbliche costruzioni, Sezione stabili erariali.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.